

(N. 1775)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1956

Inquadramento a ruolo degli operai temporanei addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1075, il personale salariato dell'Amministrazione dei Monopoli può essere costituito — essendo stata secondo la legge stessa soppressa la categoria degli operai temporanei — unicamente da operai di ruolo e da operai per lavori a carattere stagionale.

In applicazione delle disposizioni contenute in detta legge, l'Amministrazione ha provveduto ad inquadrare nella categoria dei permanenti tutto il personale temporaneo che ne aveva diritto e non ha potuto adottare uguale provvedimento nei confronti del personale temporaneo della salina di Cervia — sebbene avesse tutti i requisiti giuridici per ottenere l'inquadramento — in quanto per la speciale struttura ed organizzazione tecnica della salina, soprattutto per i particolari sistemi di produzione in atto presso la salina stessa che ne fanno uno stabilimento completamente diverso e non minimamente paragonabile alle altre saline o stabilimenti in genere dei Mo-

nopoli, si rendeva necessaria l'emanazione di una norma valida a conciliare il nuovo stato di dette maestranze nella posizione di permanenti con le specialissime esigenze della salina.

La salina di Cervia, a differenza di tutte le altre saline del Monopolio che costituiscono un complesso unitario, è suddivisa in tanti piccoli fondi separati ed indipendenti — esattamente 144 — ciascuno dei quali forma di per sé una piccola autonoma salina.

A ciascun fondo è assegnato un salariato durante tutto il ciclo della produzione, ciclo che ha la durata di 200 giornate con inizio dal 1° aprile di ogni anno. Da ciò deriva che le esigenze della salina durante il ciclo della produzione sono notevolmente maggiori e pressanti di quelle ricorrenti dopo il termine della campagna salifera, periodo, quest'ultimo, che può definirsi addirittura di stasi in quanto durante esso non occorrono da parte del personale che limitate prestazioni.

Il passaggio a ruolo di detto personale temporaneo non poteva quindi essere disposto se non apportando un temperamento alle attuali disposizioni di carattere generale, un temperamento cioè che potesse rendere compensative le prestazioni rese in eccedenza al normale orario di lavoro durante il ciclo della produzione — maggiori prestazioni indispensabili per assicurare il regolare andamento della raccolta del sale — con quelle effettuate in meno nel periodo successivo alla chiusura della campagna salifera.

A tanto viene provveduto col disegno di legge che si sottopone all'esame per l'ulteriore corso, disegno di legge col quale si è anche previsto — e ciò in aderenza alle particolari esigenze della coltivazione dei fondi saliferi — che la concessione del permesso indennizzato può essere unicamente consentita dopo la chiusura della campagna salifera.

Trattasi, nel caso particolare, di un inquadramento a ruolo ad esaurimento reso peraltro indispensabile per l'attuazione integrale della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, poichè dopo tale inquadramento nessun salariato sarà passato a ruolo presso detta salina per la conduzione dei fondi saliferi.

A tale conduzione dei fondi vacanti sarà via via provveduto con reclutamento di mano d'opera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, in quanto trattasi di lavori tipicamente stagionali.

Il presente disegno di legge non comporta maggiori oneri di bilancio in quanto trattasi di personale già in servizio: anzi potranno in seguito realizzarsi delle economie col ricorso alla mano d'opera stagionale che sarà mantenuta in servizio per la sola durata della campagna salifera.

L'attuazione del presente provvedimento, oltre a contemplare le peculiari caratteristiche di produzione proprie della salina di Cervia con le norme statuite dalla citata legge 29 ottobre 1954, n. 1075, consente di accogliere le giuste aspettative degli interessati che, per rivestire la qualifica di operai temporanei, hanno sollecitato l'applicazione nei loro confronti delle norme sul passaggio a ruolo contenute nella predetta legge,

In particolare:

l'articolo 1 stabilisce:

— col primo comma, le modalità di inquadramento a ruolo dei salariati temporanei addetti alla conduzione diretta dei fondi saliferi, ad esaurimento, e prevede che per tale inquadramento si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento per i salariati dello Stato approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

— col secondo comma, il numero degli operai che possono essere inquadrati a ruolo ad esaurimento e la decorrenza giuridica ed economica del passaggio stesso.

La necessità delle diverse decorrenze è dovuta all'esigenza di evitare la sovrapposizione, durante la stessa campagna salifera, di diversi sistemi di retribuzione. Infatti, le norme e condizioni contrattuali di lavoro e di retribuzione attualmente in vigore prevedono la corresponsione agli interessati, quali operai temporanei, oltre alla paga di tabella, di un compenso variabile commisurato alla quantità del sale prodotto durante la campagna;

— col terzo comma il periodo durante il quale il personale inquadrato a ruolo per la conduzione dei fondi saliferi può fruire del congedo indennizzato, nonchè la compensazione, per detto personale, delle ore di lavoro prestate in più durante la campagna salifera con altrettante ore di lavoro non effettuate nel periodo successivo alla chiusura della campagna;

l'articolo 2 stabilisce che le particolari norme e condizioni di lavoro vigenti per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cervia cessano di avere vigore a partire dalla campagna salifera successiva alla data di entrata in vigore della legge e stabilisce che alla conduzione dei fondi saliferi risultanti vacanti dopo l'inquadramento e di quelli che si renderanno vacanti successivamente sarà provveduto direttamente dalla Direzione della salina stessa mediante mano d'opera da reclutarsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che prevede per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato la facoltà di assumere personale salariato per i lavori stagionali delle saline.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che alla data del 30 giugno 1956 risulta adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della salina di Cervia, è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di salinari cultori. Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

I salariati temporanei da inquadrare a ruolo ai sensi del precedente comma non possono in ogni caso superare le 144 unità corrispondenti al numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai fini giuridici dal 1° luglio 1956 ed ai fini economici dalla campagna salifera successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non possono essere con-

cessi, a partire dalla campagna salifera di cui al precedente comma, periodi di permesso indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della campagna salifera.

Art. 2.

A partire dalla campagna salifera per la quale esplica effetto la presente legge, cessano di avere vigore le particolari norme e condizioni di lavoro attualmente in atto per la coltivazione dei fondi saliferi della salina di Cervia, ed alla conduzione dei fondi saliferi non attribuiti a personale di ruolo e che si rendono successivamente vacanti sarà provveduto direttamente dalla salina mediante reclutamento di personale a termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, col trattamento economico previsto dall'articolo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.